Elenco misure generali ed altre misure

Il presente Allegato, in relazione alle misure generali ed alle altre misure, individua le azioni da intraprendere e la programmazione delle stesse

Denominazione misura	Fonti normative e regolazione Anac	Descrizione della misura	Azioni da intraprendere per l'attuazione della misura	Area di rischio	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile attuazione
Approvazione/ Aggiornamento PTPCT, o sezione anticorruzione PIAO	- L. 6 novembre 2012, n. 190; - Deliberazione Anac del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022	La prima misura di prevenzione si sostanzia nella approvazione del PTPCT, quale strumento di programmazione e pianificazione coordinato e armonizzato con tutti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione. Il contenuto minimo essenziale del PTPCT, individuato nel PNA 2013, o della sezione anticorruzione del PIAO e' costituito dalle seguenti informazioni e dati: - individuare aree a rischio; - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi; - programmare iniziative di formazione; - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT; - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione; - individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI; - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio; - individuare modalita' e tempi di attuazione delle misure;	- Aggiornare dati contesto interno ed esterno con particolare riferimento alla mappatura macroprocessi, processi - Aggiornare dati misure generali e specifiche - Adottare PTPCT o sezione anticorruzione del PIAO (entro max il 30 novembre), nel caso in cui non si consideri adottato il PTPCT precedente edizione - Pubblicare e depositare del PTPCT adottato in segreteria, nel caso in cui non si rinvii alla precedente edizione PTPCT - Fornire informativa all'organo di indirizzo (in presenza di 2 organi) - Avviare consultazione pubblica mediante Avviso - Approvare definitiva (entro il termine perentorio del 31 gennaio salvo proroga).	Tutte le aree - misura trasversale	In fase di attuazione	Aggiornamento dati e mappatura processi entro 30 novembre - Adozione entro 30 dicembre - Approvazione entro il 31 gennaio di ciascun anno	RPCT e Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa
Trasparenza - Registro degli accessi		REGISTRO DEGLI ACCESSI Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la realizzazione del Registro degli accessi. Il Registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralita' di		Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Come previsto nel PTTI	Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna unita' organizzativa

	Т				1	·
	scopi: semplificare la gestione delle richieste e le connesse attivita' istruttorie; favorire l'armonizzazione delle decisioni su istanze di accesso identiche o simili; agevolare i cittadini nella consultazione delle istanze gia' presentate; monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Per promuovere la realizzazione del Registro, le attivita' di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dall'istanza di accesso o dall'esito della richiesta. Ai fini della pubblicazione periodica del Registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico. L'obiettivo finale e' la realizzazione di un Registro degli accessi che consenta di "tracciare" tutte le istanze e la relativa trattazione in modalita' automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. PROCEDURA ACCESSO CIVICO DIGITALIZZATO La procedura esecutiva relativa alla gestione dell'accesso medesimo L'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001,		Tutte le aree	Stato di attuazione	Verifiche semestrali dei	RPCT e
- L. 6 novembre 2012, n. 190 - DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 165/2001 - Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle	ha previsto che il Governo definisse un "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare: - la qualita' dei servizi; - la prevenzione dei fenomeni di corruzione; - il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio	comportamento, debitamente sottoscritto, a tutti i contratti di lavoro, anche a tempo determinato - allegare Il codice di comportamento, debitamente sottoscritto, a tutti i contratti di incarichi di collaborazione - effettuare le verifiche dei Responsabili e dell'UPD/RPC sulla	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Responsabili - Verifica annuale UPD/RPCT	RPCT e Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa
	- D. lgs. n. 165/2001 (art. 54) - L. 6 novembre 2012, n. 190 - DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 165/2001 - Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle	richieste e le connesse attivita' istruttorie; favorire l'armonizzazione delle decisioni su istanze di accesso identiche o simili; agevolare i cittadini nella consultazione delle istanze gia' presentate; monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Per promuovere la realizzazione del Registro, le attivita' di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dall'istanza di accesso o dall'esito della richiesta. Ai fini della pubblicazione periodica del Registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico. L'obiettivo finale e' la realizzazione di un Registro degli accessi che consenta di "tracciare" tutte le istanze e la relativa trattazione in modalita' automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. PROCEDURA ACCESSO CIVICO DIGITALIZZATO La procedura esecutiva relativa alla gestione dell'accesso civico generalizzato ha la finalita' di indicare i criteri e le modalita' organizzative per la gestione dell'accesso medesimo L'articolo 54 del D.l.gs. 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare: - D. lgs. n. 165/2001 - Delibera numero 177 del 19 febbraio conportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni della comportamento della comportame	richieste e le connesse attivita' istruttorie; favorire l'armonizzazione delle decisioni su istanze di accesso identiche o simili; agevolare i cittadini nella consultazione delle istanze gia' presentate; monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle interesse de la consultazione delle interesse e la trattazione delle interesse e del protocollo informatico e del flussi documentali, di cui le amministrazione del protocollo informatico e del flussi documentali, di cui le amministrazione del protocollo informatico e del flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del dalgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle relative regole tencihe (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nel sistemi di protocollo sono desumibili dall'istanza di accesso o dall'esto della richiesta. Ai fini della pubblicazione periodica del Registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico. L'obiettivo finale e' la realizzazione di un Registro degli accesso civico generalizzato ha la finalita' di indicare i criteri e le modalita' automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. PROCEDURA ACCESSO CIVICO DIGITALIZZATO La procedura esceutiva relativa alla gestione dell'accesso medesimo dell'accesso medesimo dei dimportamento dei dipendenti quabicio, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 165/2001 -D. lgs. n. 165/2001 (art. 54) el D. lgs. 165/2001, ha previsto che il Governo definisce un ricolte di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare: al conscituti i contratti di lavoro, anche a tempo determinato della dipendenti delle quabilici dei dipendenti delle quabilici dei dipendenti delle quabilici dei dipendenti delle qu	richieste e le connesse attivitàri istruttoric; favorire l'armonitzazione delle decisioni su istanze di accesso identiche o simili, agevotare i cittadini nella consultazione delle istanze gia' presentate; monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Per promuovere la realizzazione del Registro, le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocolio informatico e dei fiussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate al sensi del D.P.R. n. 445/2000, del digs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazioni sono da tempo dotate al sensi del D.P.R. n. 445/2000, del digs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazioni protocolio sono desumibili dall'istanza di caccesso o dell'alicitatione digitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserine di sistemi di protocolio sono desumibili dall'istanza di accesso o dell'accesso o dell'accesso di dali rilevanti altraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico. L'obiettivo finale e la realizzazione di un Registro degli accessi che consenta di "tracciare" tutte le Istanze e la relativa trattazione i modalita' automatizzato, a renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. PROCEDURA ACCESSO CIVICO DIGITALIZZATO La procedura esecutiva relativa alla gestione dell'accesso medisimo n'Codice di Comportamento dei dipendenti Dellibera numero 177 del 19 febbrario comportamento dei dipendenti delle pubbliche maministrazioni per assicurare: la prevenzione dei fenomeni contratti di incarichi di collaborazione di rispetto dell'uroprico dell'uroprico tulla comportamento delle uropricoliche dell'uropricoliche di gienenti conoscitivi rilevanti. PROCEDURA procedura esecutiva relativa alla gestione dell'accesso dell'accesso dell'accesso dell'accesso dell'accesso dell'access	irichiceste e le connesse attivita' istruttories 'gworire l'armonitorazione delle decisioni su istrunze di accesso identicho somiti, ageovane i cittaduni nella consultazione delle istanze gia' grescuetate, monitiorare l'andiamento orizone delle stanze Per promouvere la realizzazione del Registro, le attivita' di registrazione, gestione e trattamento della di richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentaria, di cui le amministrazioni sono attendo dotaria sisensi del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e dell'e relative regiole tencihe (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumbili dilistrazioni di reverso on desumbili dilistrazioni di attraverso estrazioni perindiche da sistemi di protocollo informatico. L'oblettvo finale e' la realizzazione di una Registro degli accessi che consenta di "tracciare" tutte le istanze e la relativa trattazione in modalita' automatizzato, e renda disponibili al cittadini gil elementi consocitivi ricevati. PROFEDIUA ACCESSO CIVICO DIGITALIZZATIO La procedura escustiva relativa alla gestione dell'accesso decisiono D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recrante coince di comportamento dell'accesso decisiono D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recrante coince di comportamento dell'accesso decisiono D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recrante coince di comportamento dell'accesso decisiono D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recrante coince di comportamento dell'accesso mechanico dell'accesso decisiono D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recrante coince dell'accesso decisiono D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recrante coince dell'accesso dell'accesso mechanico dell'accesso dell'	richisete e le conaesse attività istrutionic, frontier l'ammonizzatione delle destinit su stanza di accesso nella consultazione delle stanza già presentate, moniturare l'analamento delle richisete di accesso e la tratazione delle stesse. Per promuoveri e l'analamento delle richisete di accesso e la tratazione delle stesse. Per promuoveri a l'ambientazione gestione e trottamento della stribieta dovrebbero e sesser e dictituate utilizzando i sisteni di gestione del protocollo internatio e del fluori della richieta di protocollo internatio e del fluori della richieta n. n. 445/2000. del della n. 827/2005 (Codre dell'amministrazione digitale) e delle rebutive registe cerniche (DPS.M. 3 dicembro 2013.) I della di sinorite rei sisteni di protocollo internatio. L'obbettivo finale e la recitazione di un Registro degli accessi che consenta di Toracciare tutte le stonze e la rebutoro protocollo informatico. L'obbettivo finale e la recitaziatione di un Registro degli accessi che consenta di Toracciare tutte le stonze e la rebutoro protocollo informatico. L'obbettivo finale e la recitaziatione di un Registro degli accessi che consenta di Toracciare tutte le stonze e la rebutoro protocollo informatico. L'obbettivo finale e la recitaziatione di un Registro degli di consisteni della recitaziatione di un Registro degli di consisteni della recitaziatione di un Registro degli di monitori della

- Regolamento in materia di esercizio pubblico. del potere sanzionatorio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione per Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento;
- Delibera n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;
- Art. 4 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 che dispone l'obbligo di un ciclo formativo su etica e legalita';

Il 16 aprile 2013 e' stato emanato il dell'amministrazione DPR 62/2013 recante il suddetto - segnalare entro cinque giorni dal l'omessa adozione dei Piani triennali | Codice di Comportamento e , in | momento in cui si venga a conoscenza di prevenzione della corruzione, dei attuazione di tale DPR, l'Ente ha di un comportamento (attivo o adottato il proprio Codice di omissivo) in violazione delle comportamento dei dipendenti, ai sensi | prescrizioni contenute nel Codice di dell'art. 54, comma 5, del Comportamento dell'Ente la notizia d.lgs.165/2001, come sostituito dall'art. all'ufficio procedimenti disciplinari. La 1, comma 44 della legge 6 novembre nota di segnalazione deve essere 2012, n.190.

> Cio' premesso, l'Ente si riserva di adeguare il Codice di comportamento alle recenti Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19 indipendentemente dal valore febbraio 2020.

> Il comma 3 dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, dispone che ciascuna concessioni di lavori servizi e amministrazione elabori un proprio forniture nonche' a incarichi di Codice di Comportamento "con collaborazione esterna a qualsiasi procedura aperta alla partecipazione e | titolo l'assunzione dell'obbligo da previo parere obbligatorio del proprio parte del privato concorrente, indipendente organismo valutazione".

> specifica il Codice di Comportamento obblighi di condotta ivi previsti pena dei dipendenti pubblici adottato con la risoluzione o la decadenza dal decreto del Presidente della Repubblica | rapporto in caso di violazione; del 16 aprile 2013, n. 62, che ne - acquisire dal privato al momento costituisce la base minima e indefettibile.

> Per la redazione del Codice si e' tenuto conto, oltre che delle prescrizioni l'esclusione, apposita dichiarazione previste dal D.Lgs. 165/2001, anche sostitutiva di certificazione ai sensi delle "Linee guida in materia di codici di dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella comportamento delle pubbliche quale si obbligano all'osservanza del amministrazioni" della ex CIVIT Codice di comportamento dell'Ente (delibera 75/2013), che forniscono nei limiti della compatibilita' dei pubbliche indicazioni alla amministrazioni sia sulla procedura da | previsti e manifestano di conoscere le seguire ai fini della redazione del conseguenze interdittive che ne Codice, che in merito ai contenuti derivano dalla loro violazione; specifici.

> In merito alla procedura di definizione via definitiva la procedura, apposita del Codice, si e' tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54, co.5 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che "ciascuna l'obbligo all'osservanza del Codice di pubblica amministrazione definisce, comportamento dell'Ente nei limiti con procedura aperta partecipazione e previo parere obblighi di condotta ivi previsti pena obbligatorio del proprio organismo la risoluzione o la decadenza dal indipendente di valutazione, un proprio | rapporto in caso di violazione; Codice di Comportamento".

> Il Codice di Comportamento costituisce | azionarie e gli altri interessi finanziari uno dei principali strumenti di che possano porlo in conflitto di prevenzione della corruzione, idonea a interessi con la funzione pubblica che mitigare la maggior parte delle svolge e dichiara se ha parenti e affini

DPR 62/2013 e al Codice

- sufficientemente circostanziata e sottoscritta;
- inserire nelle lettere di invito, nei bandi e nei relativi disciplinari. economico e dalla procedura prescelta, relativi ad appalti e di all'osservanza del Codice di comportamento dell'Ente nei limiti Il Codice di Comportamento integra e della compatibilita' dei diversi
 - della presentazione della istanza all'Amministrazione per partecipazione alla gara diversi obblighi di condotta ivi
 - inserire nei contratti, aggiudicata in clausola con la quale il privato contraente assume formalmente alla della compatibilita' dei diversi
 - comunicare le partecipazioni

tipologie dei comportamenti a rischio di entro il secondo grado, coniuge o corruzione, in quanto specificamente convivente che esercitano attivita' diretto a favorire la diffusione di buone pratiche, valori e comportamenti che li pongano in contatti frequenti ispirati a standard di legalita' ed eticita' nell'ambito dell'amministrazione. Tale misura opera, quindi, in maniera attivita' inerenti all'ufficio; assolutamente trasversale all'interno dell'amministrazione, in quanto e' applicabile nella totalita' dei processi mappati, sebbene contenga altresi' norme specifiche relative a processi o attivita' tipiche dell'Ente, come l'attivita' ispettiva. Di particolare rilievo e' l'ambito di riservato o meno, i cui ambiti di

applicazione del Codice, che si estende | interessi possano interferire con lo non soltanto a tutti i dipendenti, anche di livello dirigenziale ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dell'Ente, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari | tutti i rapporti, diretti o indiretti, di di qualsiasi tipologia di contratto, nonche' ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi. A tal fine:

- nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizi, va inserita una apposita affini entro il secondo grado, il clausola di risoluzione del rapporto in coniuge o il convivente abbiano caso di violazione degli obblighi ancora rapporti finanziari con il derivanti dal Codice.

Per quanto concerne i meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di Comportamento, trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del D.Lgs. interessi in attivita' o decisioni 165/2001 in materia di segnalazione inerenti all'ufficio, limitatamente alle all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L'ufficio competente a vigilare sullo iscritto al responsabile della struttura stato di attuazione del Codice e ad in cui i dipendenti sono incardinati le emanare pareri sulla applicazione dello | imprese con le quali abbiano stipulato stesso e' l'ufficio competente a svolgere | contratti a titolo privato o ricevuto e concludere i procedimenti disciplinari | altre utilita' nel biennio precedente, (UPD) a norma dell'articolo 55- bis ad eccezione di quelli conclusi ai sensi comma 4 del D.Lgs. 165/2001.

politiche, professionali o economiche con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle

- comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, (eccezion fatta per partiti politici o sindacati) a prescindere dal loro carattere svolgimento dell'attivita' dell'ufficio;
- informare tempestivamente per iscritto il responsabile della struttura in cui i dipendenti sono incardinati di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando:
- se in prima persona, o suoi parenti o soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione:
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano pratiche a lui affidate.;
- comunicare tempestivamente per dell'articolo 1342 del codice civile. Nell'ipotesi in cui ricorrano anche alcune delle condizioni sopra indicate, il dipendente deve astenersi dall'adottare provvedimenti o atti endoprocedimentali che coinvolgano interessi diretti di tali soggetti privati; - Verificare da parte dei responsabili
- l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti mediante acquisizione annuale entro il 31 gennaio da parte di tutti i dipendenti incardinati nel settore di competenza di apposita dichiarazione sostitutiva

	T	T	T			T	
			di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con obbligo di adottare i provvedimenti consequenziali anche sanzionatori in caso di accertate violazioni agli obblighi. La TABELLA in calce al presente capitolo indica: - l'obiettivo, l'area di rischio, le azioni, i risultati attesi, i target, lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.				
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attivita' ed incarichi extra-istituzionali	FONTI NORMATIVE - L. n. 662/1996 - Art. 53 D.lgs. n. 165/2001 - L. 6 novembre 2012, n. 190 FONTI REGOLAMENTARI - Codice di Comportamento dei dipendenti dell'amministrazione REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 -Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione puo' comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attivita' amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volonta' del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario puo' realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresi' come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 e' intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che: A) degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; analoga previsione e' contenuta nel comma 3 del citato decreto per il personale della	- Acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di attivita' extraistituzionali , a tiolo oneroso o gratuito, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio di attestare nell'istanza il tipo di incarico o di attivita', l'Ente od il soggetto per conto del quale l'attivita' deve essere svolta, modalita', luogo di svolgimento, compenso e durata nonche' l'assenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interesse o di cause di inconferibilita' e incompatibilita' previsti all'art. 1, co. 49 e 50, L.190/2012 e D.lgs. n. 39/2013. - Verificare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla sussistenza delle seguenti condizioni relative all'incarico da autorizzare: a) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'Ente; b) sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro; c) non interferisca con l'ordinaria attivita' svolta nell'Ente; d) non sia in contrasto con gli interessi dell'Ente; e) non generi conflitto di interesse. - Comunicare, a cura dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% dell'orario di lavoro, gli incarichi che intendono svolgere, al fine di consentire all'Ente di appartenenza di verificare che i	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione del rilascio delle autorizzazioni	RPCT, Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa e Dirigente dell'Ufficio personale

magistratura e per gli avvocati e	Comune e non ne pregiudichino		
	l'imparzialita' ed il buon andamento.		
B) le amministrazioni debbono adottare			
dei criteri generali per disciplinare i			
	l <u>-</u> 1		
criteri di conferimento e i criteri di	ı		
autorizzazione degli incarichi extra-			
istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5,	_		
del d.lgs. n. 165 del 2001, come			
modificato dalla l. n. 190 del 2012,			
prevede che "In ogni caso, il			
conferimento operato direttamente			
	competente in via telematica al		
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi	Dipartimento della Funzione pubblica		
che provengano da amministrazione	delle informazioni di cui ai commi 12,		
pubblica diversa da quella di	13 e 14 dell'art.53 del D.Lgs.		
appartenenza, ovvero da societa' o	165/2001 nei termini ivi previsti .		
persone fisiche, che svolgono attivita'			
d'impresa o commerciale, sono disposti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
dai rispettivi organi competenti	1 1		
secondo criteri oggettivi e			
predeterminati, che tengano conto della			
specifica professionalita', tali da			
escludere casi di incompatibilita', sia di			
diritto che di fatto, nell'interesse del			
buon andamento della pubblica			
amministrazione o situazioni di			
conflitto, anche potenziale, di interessi,			
che pregiudichino l'esercizio imparziale	1 2 1		
delle funzioni attribuite al dipendente";			
C) in sede di autorizzazione allo			
svolgimento di incarichi extra-			
istituzionali, secondo quanto previsto			
dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165			
del 2001, le amministrazioni debbono	disciplinare dei dipendenti in caso di		
valutare tutti i profili di conflitto di	violazione dei doveri.		
interesse, anche quelli potenziali;			
l'istruttoria circa il rilascio			
dell'autorizzazione va condotta in			
maniera molto accurata, tenendo			
presente che talvolta lo svolgimento di			
incarichi extra-istituzionali costituisce	l		
per il dipendente un'opportunita', in			
special modo se dirigente, di			
arricchimento professionale utile a			
determinare una positiva ricaduta			
nell'attivita' istituzionale ordinaria; ne			
consegue che, al di la' della formazione			
di una black list di attivita' precluse la			
possibilita' di svolgere incarichi va			
attentamente valutata anche in ragione			
dei criteri di crescita professionale,			
culturale e scientifica nonche' di			
valorizzazione di			
un'opportunita' personale che potrebbe	l		
avere ricadute positive sullo			
svolgimento delle funzioni istituzionali			
ordinarie da parte del dipendente;			
		I	<u> </u>
			6
			U

D) il dipendente e' tenuto a comunicare		
formalmente all'amministrazione anche		
l'attribuzione di incarichi gratuiti		
(comma 12); in questi casi,		
l'amministrazione - pur non essendo		
necessario il rilascio di una formale		
autorizzazione - deve comunque		
valutare tempestivamente (entro 5		
giorni dalla comunicazione, salvo		
motivate esigenze istruttorie)		
l'eventuale sussistenza di situazioni di		
conflitto di interesse anche potenziale e,		
se del caso, comunicare al dipendente il		
diniego allo svolgimento dell'incarico;		
gli incarichi a titolo gratuito da		
comunicare all'amministrazione sono		
solo quelli che il dipendente e' chiamato		
a svolgere in considerazione della		
professionalita' che lo caratterizza		
all'interno dell'amministrazione di		
appartenenza (quindi, a titolo di		
esempio, non deve essere oggetto di		
comunicazione all'amministrazione lo		
svolgimento di un incarico gratuito di		
docenza in una scuola di danza da parte		
di un funzionario amministrativo di un		
ministero, poiche' tale attivita' e' svolta		
a tempo libero e non e' connessa in		
nessun modo con la sua professionalita'		
di funzionario); continua comunque a		
rimanere estraneo al regime delle		
autorizzazioni e comunicazioni		
l'espletamento degli incarichi		
espressamente menzionati nelle lettere		
da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53		
del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il		
legislatore ha compiuto a priori una		
valutazione di non incompatibilita';		
essi, pertanto, non debbono essere		
autorizzati ne' comunicati		
all'amministrazione;		
E) il regime delle comunicazioni al		
D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si		
estende anche agli incarichi gratuiti,		
con le precisazioni sopra indicate;		
secondo quanto previsto dal comma 12		
del predetto art. 53, gli incarichi		
autorizzati e quelli conferiti, anche a		
titolo gratuito, dalle pubbliche		
amministrazioni debbono essere		
comunicati al D.F.P. in via telematica		
entro 15 giorni; per le modalita' di		
comunicazione dei dati sono fornite		
apposite indicazioni sul sito		
www.perlapa.gov.it nella sezione		
relativa all'anagrafe delle prestazioni;		
F) e' disciplinata esplicitamente		
		7

un'ipotesi di responsabilita' erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. A queste nuove previsioni si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa gia' vigente. Si segnala, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell'art. 1 della l. n. 662 del 1996, che stabilisce: "Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.". SINTESI Una particolare attenzione merita il tema dello svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali. L'elevata specializzazione di alcune professionalita' puo' dar luogo a opportunita' di incarichi in conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni istituzionali. La possibilita' di svolgere attivita' esterne, non comprese nei compiti d'ufficio, necessita di rispettare in modo rigoroso la disciplina speciale e quella di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, sul conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici e sul relativo regime autorizzatorio. Il principio generale ad essa sotteso e' il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi, al di fuori dei compiti d'ufficio, che non siano previsti da una espressa previsione normativa o in assenza di una specifica autorizzazione. considerazione delle modifiche apportate dalla l. 190/2012 all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, tale principio vale sia in caso di onerosita' che di gratuita' dell'incarico. Il regime delle incompatibilita' e' quello previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.

 	_	 	
165 e con riferimento al personale			
dirigenziale, anche in virtu' di contratti			
stipulati ai sensi dell'art. 110 del TUEL,			
si applicano altresi' i casi di			
incompatibilita' assoluta di cui agli artt.			
9 e 12 del D.Lgs. 8/04/2013 n. 39. Fatte			
salve le eccezioni previste da leggi			
speciali, il dipendente con prestazione a			
tempo pieno o tempo parziale			
superiore al 50% non puo' in nessun			
caso:			
a) esercitare attivita' commerciali,			
artigianali, industriali o professionali			
autonome;			
b) esercitare attivita' imprenditoriali in			
agricoltura a titolo professionale ai			
sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29/03/2004,			
n. 99;			
c) instaurare altri rapporti di lavoro			
subordinato sia alle dipendenze di altri			
enti pubblici che alle dipendenze di			
soggetti privati;			
d) assumere a qualunque titolo cariche			
in societa' di persone o di capitali,			
aziende o enti aventi scopo di lucro o in			
fondazioni, salvo che si tratti di cariche			
in societa' od enti per le quali la nomina			
spetti all'Amministrazione comunale;			
e) partecipare a societa' di persone o di			
capitali qualora la titolarita' di quote di			
patrimonio comporti			
di diritto, in base alle disposizioni di			
legge o statutarie, compiti di gestione			
per la realizzazione			
dell'oggetto sociale;			
f) ricevere incarichi da soggetti privati			
che abbiano avuto nel biennio			
precedente, o abbiano in atto, un			
interesse economico significativo in			
decisioni o attivita' inerenti all'ufficio;			
g) svolgere qualunque attivita', che, in			
ragione della interferenza con i compiti			
istituzionali, possa generare situazione,			
anche solo apparente, di conflitto di			
interesse o possa compromettere il			
decoro ed il prestigio			
dell'Amministrazione o danneggiarne			
l'immagine;			
h) ricevere incarichi per attivita' e			
prestazioni che rientrino in compiti			
d'ufficio del dipendente;			
i) esercitare attivita' libero			
professionali e consulenze esterne con			
caratteristiche di abitualita',			
sistematicita' e continuita', nonche'			
consulenze o collaborazioni che			
consistano in prestazioni comunque			
consistanto in prestazioni comunque			
			9

riconducibili ad attivita' libero		
professionali;		
l) ricevere incarichi per attivita' e		
prestazioni da rendere in connessione		
con la carica o in rappresentanza		
dell'Amministrazione. Si considerano		
rese in rappresentanza		
dell'Amministrazione quelle prestazioni		
nelle quali il dipendente agisce per		
conto del Comune, rappresentando la		
sua volonta' e i suoi interessi, anche per		
delega o mandato ricevuto da organi		
della stessa.		
I suddetti divieti valgono anche durante		
i periodi di aspettativa o congedo		
straordinario a qualsiasi titolo concessi		
al dipendente, salvo i casi previsti dalla		
legge. Nessuna delle attivita' sopra		
richiamate puo' essere autorizzata.		
Restano ferme le disposizioni previste		
dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle		
incompatibilita' dei dipendenti pubblici,		
e in particolare l'articolo 53, comma 1		
bis, relativo al divieto di conferimento		
di incarichi di Responsabili di settore,		
deputati alla gestione del personale		
(cioe' competenti in materia di		
reclutamento, trattamento e sviluppo		
delle risorse umane) a soggetti che		
rivestano o abbiano rivestito negli		
ultimi due anni cariche in partiti politici		
ovvero in movimenti sindacali oppure		
che abbiano avuto negli ultimi due anni		
rapporti continuativi di collaborazione		
o di consulenza con le predette		
organizzazioni.		
Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis,		
del D.Lgs. 165/2001 e altresi' vietato ai		
dipendenti comunali svolgere anche a		
titolo gratuito i seguenti incarichi:		
a) Attivita' di collaborazione e		
consulenza a favore di soggetti ai quali		
abbiano, nel biennio precedente,		
aggiudicato ovvero concorso ad		
aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti		
di lavori, forniture o servizi;		
b) Attivita' di collaborazione e		
consulenza a favore di soggetti con i		
quali l'Ente ha in corso di definizione		
qualsiasi controversia civile,		
amministrativa o tributaria;		
c) Attivita' di collaborazione e		
consulenza a favore di soggetti pubblici		
o privati con i quali l'Ente ha instaurato		
o e' in procinto di instaurare un		
rapporto di partenariato.		
		10
		10

-			T	1
	La violazione dei suddetti divieti si puo'			
	configurare come giusta causa di			
	recesso o di decadenza dall'impiego. Il			
	dipendente pubblico, anche se a tempo			
	pieno, puo' svolgere, se autorizzato			
	dalla propria Amministrazione,			
	incarichi di tipo diverso rispetto a quelli			
	sopra indicati, conformi alle seguenti			
	condizioni e ai seguenti criteri:			
	- la compatibilita' dell'impegno			
	lavorativo derivante dall'incarico con			
	l'attivita' lavorativa di servizio cui il			
	dipendente e' addetto, tale da non			
	pregiudicarne il regolare svolgimento.			
	Non sono soggette ad autorizzazione le			
	attivita' da svolgere, al di fuori			
	dell'orario di servizio, e a titolo gratuito			
	aventi ad oggetto prestazioni di			
	carattere intellettuale e saltuario, quali			
	la partecipazione a convegni e mostre,			
	l'attivita' di pubblicista su stampa			
	specializzata, l'attivita' quale esperto in			
	commissioni di studio, concorso			
	nonche' le attivita' rese esclusivamente			
	presso associazioni di volontariato o			
	cooperative a carattere socio-			
	assistenziale senza scopo di lucro.			
	Rimane fermo in questi casi l'obbligo di			
	comunicazione. Non necessitano di			
	autorizzazione gli incarichi			
	espressamente previsti in			
	provvedimenti adottati da organi del			
	Comune. I dipendenti con rapporto di			
	lavoro a tempo parziale con prestazione			
	non superiore al 50% dell'orario di			
	lavoro possono svolgere un'altra			
	attivita' lavorativa, sia come dipendente			
	di altro ente locale, sia come lavoratore			
	autonomo, a condizione che tali attivita'			
	non comportino un conflitto di			
	interesse con la specifica attivita' di			
	servizio del dipendente, e sono tenuti a			
	comunicare all'Amministrazione, ai fini			
	dell'ottenimento dell'autorizzazione,			
	l'incarico che intendono assumere.			
	Tutti i dipendenti pubblici, anche a			
	tempo parziale, non possono assumere			
	la qualifica di amministratore o			
	procuratore, o avere poteri di			
	rappresentanza di operatori economici			
	che siano fornitori di beni e di servizi o			
	abbiano in corso appalti di lavori con il			
	Comune, indipendentemente dal			
	Settore di assegnazione.			
	L'assunzione da parte di un dipendente			
	comunale di un incarico retribuito in			
	<u> </u>		I	1
				11

		difetto della necessaria autorizzazione al suo espletamento comporta, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, salve le piu' gravi sanzioni previste a suo carico, e ferma restando la responsabilita' disciplinare del dipendente medesimo, l'obbligo a cura del soggetto erogante o, in difetto, del dipendente percettore, di versare il relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio del Comune, ad incremento del fondo di produttivita' del personale.				
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower	- D.Lgs. n. 165/2001 art. 54 bis - D.Lgs.n. 39/2013 - L n. 179/2017		Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazioneaggiorna mento	entro il 31 dicembre di ciascun anno	RPCT, Dirigenti/P.O. di ciascuna struttura organizzativa

		1
165, come segue: "Art. 54-bis (Tutela		
del dipendente pubblico che segnala		
illeciti).1. L'articolo 54-bis del Decreto		
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'		
sostituito dal seguente: "Art. 54-bis		
(Tutela del dipendente pubblico che		
segnala illeciti) 1. Il pubblico		
dipendente che, nell'interesse		
dell'integrita' della pubblica		
amministrazione, segnala al		
responsabile della prevenzione della		
corruzione e della trasparenza di cui		
all'articolo 1, comma 7, della Legge 6		
novembre 2012, n. 190, ovvero		
all'Autorita' nazionale anticorruzione		
(ANAC), o denuncia all'autorita'		
giudiziaria ordinaria o a quella		
contabile, condotte illecite di cui e'		
venuto a conoscenza in ragione del		
proprio rapporto di lavoro non puo'		
essere sanzionato, demansionato,		
licenziato, trasferito, o sottoposto ad		
altra misura organizzativa avente effetti		
negativi, diretti o indiretti, sulle		
condizioni di lavoro determinata dalla		
segnalazione. L'adozione di misure		
ritenute ritorsive, di cui al primo		
periodo, nei confronti del segnalante e'		
comunicata in ogni caso all'ANAC		
dall'interessato o dalle organizzazioni		
sindacali maggiormente		
00		
rappresentative nell'amministrazione		
nella quale le stesse sono state poste in		
essere. L'ANAC informa il Dipartimento		
della funzione pubblica della		
Presidenza del Consiglio dei ministri o		
gli altri organismi di garanzia o di		
disciplina per le attivita' e gli eventuali		
provvedimenti di competenza. 2. Ai fini		
del presente articolo, per dipendente		
pubblico si intende il dipendente delle		
amministrazioni pubbliche di cui		
all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il		
dipendente di cui all'articolo 3, il		
dipendente di un ente pubblico		
economico ovvero il dipendente di un		
ente di diritto privato sottoposto a		
controllo pubblico ai sensi dell'articolo		
2359 del codice civile. La disciplina di		
cui al presente articolo si applica anche		
ai lavoratori e ai collaboratori delle		
imprese fornitrici di beni o servizi e che		
realizzano opere in favore		
dell'amministrazione pubblica. 3.		
L'identita' del segnalante non puo'		
essere rivelata. Nell'ambito del		
procedimento penale, l'identita' del		
		l l

	segnalante e' coperta dal segreto nei	
	modi e nei limiti previsti dall'articolo	
	329 del codice di procedura penale.	
	Nell'ambito del procedimento dinanzi	
	alla Corte dei conti, l'identita' del	
	segnalante non puo' essere rivelata fino	
	alla chiusura della fase istruttoria.	
	Nell'ambito del procedimento	
	disciplinare l'identita' del segnalante	
	non puo' essere rivelata, ove la	
	contestazione dell'addebito disciplinare	
	sia fondata su accertamenti distinti e	
	ulteriori rispetto alla segnalazione,	
	anche se conseguenti alla stessa.	
	Qualora la contestazione sia fondata, in	
	tutto o in parte, sulla segnalazione e la	
	conoscenza dell'identita' del segnalante	
	sia indispensabile per la difesa	
	dell'incolpato, la segnalazione sara'	
	utilizzabile ai fini del procedimento	
	disciplinare solo in presenza di	
	consenso del segnalante alla rivelazione	
	della sua identita'. 4. La segnalazione e'	
	sottratta all'accesso previsto dagli	
	articoli 22 e seguenti della legge 7	
	agosto 1990, n. 241, e successive	
	modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il	
	Garante per la protezione dei dati	
	personali, adotta apposite linee guida	
	relative alle procedure per la	
	presentazione e la gestione delle	
	segnalazioni. Le linee guida prevedono	
	l'utilizzo di modalita' anche	
	informatiche e promuovono il ricorso a	
	strumenti di crittografia per garantire	
	la riservatezza dell'identita' del	
	segnalante e per il contenuto delle	
	segnalazioni e della relativa	
	documentazione. 6. Qualora venga	
	accertata, nell'ambito dell'istruttoria	
	condotta dall'ANAC, l'adozione di	
	misure discriminatorie da parte di una	
	delle amministrazioni pubbliche o di	
	uno degli enti di cui al comma 2, fermi	
	restando gli altri profili di	
	responsabilita', l'ANAC applica al	
	responsabile che ha adottato tale	
	misura una sanzione amministrativa	
	pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.	
	Qualora venga accertata l'assenza di	
	procedure per l'inoltro e la gestione	
	delle segnalazioni ovvero l'adozione di	
	procedure non conformi a quelle di cui	
	al comma 5, l'ANAC applica al	
	responsabile la sanzione	
	amministrativa pecuniaria da 10.000 a	
	50.000 euro. Qualora venga accertato il	
<u></u>	•	-

	mancato svolgimento da parte del		
	responsabile di attivita' di verifica e		
	analisi delle segnalazioni ricevute, si		
	applica al responsabile la sanzione		
	amministrativa pecuniaria da 10.000 a		
	50.000 euro. L'ANAC determina l'entita'		
	della sanzione tenuto conto delle		
	dimensioni dell'amministrazione o		
	dell'ente cui si riferisce la segnalazione.		
	7. E' a carico dell'amministrazione		
	pubblica o dell'ente di cui al comma 2		
	dimostrare che le misure		
	discriminatorie o ritorsive, adottate nei		
	confronti del segnalante, sono motivate		
	da ragioni estranee alla segnalazione		
	stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi		
	adottati dall'amministrazione o		
	dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che		
	sia licenziato a motivo della		
	segnalazione e' reintegrato nel posto di		
	lavoro ai sensi dell'articolo 2 del		
	Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.		
	9. Le tutele di cui al presente articolo		
	non sono garantite nei casi in cui sia		
	accertata, anche con sentenza di primo		
	grado, la responsabilita' penale del		
	segnalante per i reati di calunnia o		
	diffamazione o comunque per reati		
	commessi con la denuncia di cui al		
	comma 1 ovvero la sua responsabilita'		
	civile, per lo stesso titolo, nei casi di		
	dolo o colpa grave".		
	Il presente PTPCT si conforma alla		
	disciplina in esame nonche' alle "Linee		
	guida in materia di tutela del		
	dipendente pubblico che segnala illeciti		
	(c.d. whistleblower)" (Delibera n.		
	6/2015). Le Linee guida contengono indicazioni		
	di carattere generale, come l'individuazione dell'ambito oggettivo e		
	soggettivo di applicazione della		
	disciplina, le condizioni in presenza		
	delle quali si attiva la tutela della		
	riservatezza sull'identita' del		
	segnalante, il ruolo specifico del		
	responsabile della prevenzione della		
	corruzione, le principali misure di		
	carattere organizzativo e tecnologico		
	necessarie per una efficace gestione		
	delle segnalazioni.		
	Al fine di evitare che il dipendente		
	ometta di segnalare condotte illecite		
	per il timore di subire misure		
	discriminatorie, l' amministrazione si		
	dota di un sistema che si compone di		
	una parte organizzativa, di una parte		
	· · ·		
			15

		Γ	T	T	Т		T
		procedurale e di una parte tecnologica,					
		tra loro interconnesse.					
		La parte organizzativa e procedurale riguarda principalmente le politiche di					
		tutela della riservatezza del segnalante:					
		esse fanno riferimento sia al quadro					
		normativo nazionale sia alle scelte					
		politiche e gestionali del singolo ente					
		pubblico e comprende l'adozione:					
		- del regolamento recante la disciplina a					
		tutela del whistleblower;					
		- della procedura per la gestione delle					
		segnalazioni;					
		- del registro delle segnalazioni di					
		illecito.					
		La parte tecnologica, fermo restando la					
		facolta' del whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende					
		segnalare illeciti di interesse generale e					
		non di interesse individuale, di					
		utilizzare l'applicazione on line ANAC					
		per presentare la segnalazione:					
		- necessita che l'amministrazione si doti					
		di una soluzione gestionale					
		informatizzata per gestire la					
		segnalazione una volta che la stessa sia					
		stata presentata.					
		La necessita' di dotarsi di una soluzione					
		informatizzata si giustifica in base					
		all'evidente considerazione che, ai fini					
		della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, la gestione					
		delle segnalazioni realizzata attraverso					
		l'ausilio di procedure informatiche e'					
		largamente preferibile a modalita' di					
		acquisizione e gestione delle					
		segnalazioni che comportino la					
		presenza fisica del segnalante.					
		Nell'individuare, secondo i tempi					
		previsti nella programmazione della					
		misura, la soluzione gestionale					
		informatizzata per la gestione delle					
		segnalazioni, l'amministrazione					
		privilegia l'applicativo che presenta adeguate misure di sicurezza delle					
		informazioni, nel rispetto di tutte le					
		indicazioni in merito alle specifiche	I .				
		tecniche del sistema applicativo					
		contenute nelle Linee guida.					
	20.420.42						
-	90/2012	La trasparenza e' l'accessibilita'	- pubblicazione, nel sito	Tutte le aree	In fase di attuazione	Come previsto nel PTT	Dirigente/Respon
	s. n. 33/2013	totale dei dati e documenti detenuti	istituzionale, dei dati concernenti	misura trasversale			sabile P.O. di
	1/1990	dall'amministrazione, allo scopo di:	l'organizzazione e l'attivita'				ciascuna unita'
	elibera CiVIT n.72/2013 di	- tutelare i diritti dei cittadini;	secondo le indicazioni contenute				organizzativa
	vazione definitiva del Piano nale Anticorruzione 2013	- promuovere la partecipazione degli	1 1101 2 11801 111 00/ 2010 0 10 01101 0				
	erminazione n. 12 del 28 ottobre	interessati all'attivita' amministrativa,	prescrizioni vigenti (Allegato 1 alla				
- Dete		- favorire forme diffuse di controllo sul	determinazione 1310 del 2016 di				
			1				16
							10

Nazionale Anticorruzione - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 Regolamento del 29/03/2017 - Deliberazione Anac del 16 novembre	istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali: - concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon	trasparenza e rilevazione delle principali inadempienze riscontrate nonche' i principali fattori che rallentano l'adempimento - informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" - rilevazione numero di richieste di accesso civico "semplice" pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati - rilevazione numero complessivo di richieste di accesso civico "generalizzato" e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato - istituzione del registro degli accessi con indicazione se disponibili, dei settori delle richieste e dell'esito delle istanze - monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicita' i e ambito (totalita' oppure un campione di obblighi) predefiniti		

	1	T					T
Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala illeciti (WHISTLEBLO WER)		informatizzata della segnalazione, e	- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12) - attivazione di una procedura per	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	aggiornamento entro il 31 dicembre di ciascun anno	RPCT, Dirigenti/P.O. di ciascuna struttura organizzativa
Rotazione del personale	1, lett. l-quater) - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;	- e' considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attivita'. servizi.	collaborazione con il RPCT	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifica in occasione dell'aggiornamento annuale mappatura processi	Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa

Formazione	FONTI NORMATIVE	professionale del lavoratore; - e' una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione, in una logica di necessaria complementarieta' con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficolta' applicative sul piano organizzativo. Detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacita' professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, tuttavia, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, vengono operare scelte organizzative, nonche' adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalita' operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attivita' fra gli operatori, evitando cosi' l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attivita' o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni". Sulla rotazione "ordinaria" e' intervenuto infine l'Allegato 2 del PNA 2019 al quale si rinvia Il presente PTPCT include la misura della: - ROTAZIONE STRAORDINARIA, da attuarsi con le modalita' indicate negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT, e secondo fasi e tempi indicati.	- Programmare adeguati percorsi	Tutte le aree	In attuazione	entro 31 dicembre di ciascun	RPC -
1 of mazione	- L. 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. n. 165/2001 (art. 16, comma 1, lett. l-quater) - Piano Nazionale Anticorruzione - PNA	importanza strategica nell'eco sistema anticorruzione. Va svolta non solo sui temi dell'etica e della legalita' ma anche nelle materie che sono di competenza specifica di	di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento	misura trasversale	in actuazione	anno	Dirigente/PO Ufficio Risorse Umane

_							
	Nazionale Anticorruzione 2013 Delibere di approvazione dei PNA, da	ciascun Ufficio, al fine di potenziare le competenze dei pendenti, in funzione di prevenzione degli errori. In particolare, la politica formativa deve essere di ampio respiro, E deve avere ad oggetto anche le materie trasversali a tutti gli uffici, come, A titolo meramente esemplificativo: - l'organizzazione del lavoro - le competenze digitali - le tecniche e le metodologie di redazione degli atti In tal senso Inter senso, la formazione funge anche da strumento di valorizzazione e riqualificazion delle risorse umane.	dell'etica e della legalita' (approccio valoriale); b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/P.O. e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.				
Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - Delibera n. 494 del 05 giugno 2019 di approvazione delle Linee Guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici". - Delibera 16 novembre 2022 di	impropriamente influenzata dall'esistenza di interessi particolari verso i quali il funzionario sia per diverse ragioni molto sensibile, distorcendo la cura imparziale		Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Le fasi e i tempi sono indicati nella procedura di gestione del conflitto di interesse	Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa

organizzazioni con cui egli o il coniuge		
abbia causa pendente o grave inimicizia		
o rapporti di credito o debito		
significativi, ovvero di soggetti od		
organizzazioni di cui sia tutore,		
curatore, procuratore o agente, ovvero		
di enti, associazioni anche non		
riconosciute, comitati, societa' o		
stabilimenti di cui sia amministratore o		
gerente o dirigente. Il dipendente si		
astiene in ogni altro caso in cui esistano		
gravi ragioni di convenienza.		
Sull'astensione decide il responsabile		
dell'ufficio di appartenenza".		
In conformita' alle citate disposizioni		
del DPR n. 62/2013, nonche' alle		
Circolari del RPCT, la regolamentazione		
di tutte le ipotesi di conflitto di interessi		
in cui possano venire a trovarsi i		
dipendenti e dei relativi obblighi di		
comunicazione e di astensione e'		
affidata alla disciplina del Codice di		
Comportamento dell'Ente, nonche' al		
Registro degli eventi rischiosi allegato		
al PTPCT che individua		
preventivamente possibili situazioni di		
rischio che possano far emergere		
conflitti di interesse non dichiarati o		
non comunicati. La prevenzione del conflitto di interessi si realizza con vari		
strumenti giuridici tra cui la previsione		
di: - doveri ricadenti sui pubblici		
dipendenti di segnalare le situazioni di		
conflitto e di astenersi dalla		
partecipazione alle decisioni		
amministrative.		
Tale principio e' affermato, in via		
generale, dall'art. 6-bis introdotto nella		
legge sul procedimento amministrativo		
(legge n. 241 del 1990) dalla legge n.		
190 del 2012 (art. 1, comma 41). Questa		
norma non definisce puntualmente la		
situazione di conflitto di interessi, ma		
stabilisce che esso impone la		
segnalazione mediante dichiarazione e		
l'astensione anche quando il conflitto		
sia meramente "potenziale".		
La potenzialita' del conflitto - affermata		
in via generale dall'art. 6-bis - e la		
considerazione anche delle "gravi		
ragioni di convenienza", dimostrano		
che la prevenzione del conflitto di		
interessi e' ormai volta non solo a		
garantire l'imparzialita' della singola		
decisione pubblica, ma piu' in generale		
il profilo dell'immagine di imparzialita'		
 ·	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		71

T.		T					T.
		dell'amministrazione.					
		A completare il quadro e' intervenuto					
		l'art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016 che					
		disciplina il conflitto di interessi nella					
		gestione dei contratti pubblici (in tutte					
		le sue fasi), considerando, ad					
		integrazione della definizione del					
		Codice di comportamento dei					
		dipendenti pubblici, la situazione di un:					
		- "interesse finanziario, economico o					
		altro interesse personale che puo'					
		essere percepito come una minaccia					
		alla sua imparzialita' e indipendenza". Con specifico riferimento alle					
		procedure di aggiudicazione degli					
		appalti e delle concessioni, le previsioni					
		dell'articolo 42 del codice dei contratti					
		pubblici devono considerarsi prevalenti					
		rispetto alle disposizioni contenute					
		nelle altre disposizioni vigenti, ove					
		contrastanti.					
		In ordine alla individuazione e gestione					
		dei conflitti di interesse nelle procedure					
		di affidamento di contratti pubblici, si					
		applicano integralmente le Linee Guida					
		ANAC n. 15/2019, approvate dal					
		Consiglio dell'Autorita' con delibera n.					
		494 del 05 giugno 2019, nonche' quanto					
		indicato dal PNA 2022.					
		PROCEDURA					
		Ai sensi di quanto previsto dalle citate					
		disposizioni, il dipendente ha l'obbligo					
		di astenersi e di dichiarare la propria					
		situazione al dirigente/responsabile					
		P.O. del proprio ufficio, a cui compete di					
		valutare la sussistenza delle eventuali					
		condizioni che integrino ipotesi di					
		conflitto di interesse.					
		La procedura esecutiva relativa alla					
		rilevazione della situazione di conflitto					
		di interesse ha la finalita' di indicare i					
		criteri e le modalita' organizzative per					
		la gestione dei conflitti di interesse,					
		individuando le circostanze che					
		generano o potrebbero generare					
		conflitti di interesse, nonche' le misure					
		interne da adottare per prevenire situazioni di conflitto, al fine di ridurre					
		il rischio.					
		La procedura e' un ALLEGATO del					
		presente Piano e ne costituisce parte					
		integrante e sostanziale.					
Attivita'	FONTI NORMATIVE	La Legge n. 190/2012 ha valutato	1)Tutti i responsabili di strutture	Tutte le aree	In fase di attuazione	Verifiche al momento	RPCT e
successiva alla	- D. lgs. n. 165/2001	anche l'ipotesi che il dipendente	di massima dimensione dell'Ente	misura trasversale		dell'acquisizione delle	Dirigente/Respon
cessazione del	- L. 6 novembre 2012, n. 190	pubblico possa sfruttare la posizione	devono:			dichiarazioni	sabile P.O. di
		1					
							22

rapporto di lavoro - pantouflage	REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Deliberazione Anac 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 che dedica un approfondimento proprio sul Pantouflage.	acquisita durante il periodo di servizio per precostituire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali e' entrato in contatto durante lo svolgimento della sua attivita' amministrativa. Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'attivita' del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la Legge n. 190 ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. n.165 del 2001, stabilendo che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri ()". E' evidente che non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilita' di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione.	a) inserire nelle lettere di invito, nei bandi e nei relativi disciplinari, indipendentemente dal valore economico e dalla procedura prescelta, relativi ad appalti e concessioni di lavori servizi e forniture l'assunzione dell'obbligo da parte del privato concorrente a non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e di essere consapevole delle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto; b) acquisire dal privato al momento della presentazione per la partecipazione alla gara pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale si obbligano ad attestare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e manifestano di conoscere le conseguenze interdittive che ne derivano dalla loro violazione; c) inserire nei contratti, aggiudicata in via definitiva la procedura, apposita clausola con la quale il privato contraente assume formalmente l'obbligo all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione. 2) Obbligo per il Responsabile di struttura di massima dimensione di applicare i provvedimenti conseguenziali in caso di accertamento della violazione. 2) Obbligo per il Responsabile di struttura di massima dimensione di applicare i provvedimenti conseguenziali in caso di accertamento della violazione del divieto de quo, eccezion fatta per il recupero dei compensi percepiti relativamente ai quali si rinvia alle successive determinazioni dell'ANAC o di altri organismi dello Stato; 3) Il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di risorse umane deve acquisire apposita dichiarazione con la quale il dipendente si impegna a rispettare la norma sopra citata, second	ciascuna strutt

				<u>, </u>		<u></u>	1
			schema indicato da Anacreontico nel PNA 2022.				
Programma della formazione e Procedura di individuazione dei soggetti da formare		Ove possibile la formazione e' strutturata su due livelli: 1. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalita' (approccio valoriale); 2. livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 3. per il triennio viene elaborato il seguente piano formativo.	Individuazione criteri di selezione (ruolo ricoperto; mansione svolta, livello di trasparenza che deve essere assicurata ai procedimenti; livello di informatizzazione e automazione che deve essere assicurata ai procedimenti) Applicazione dei criteri e selezione dei soggetti da assoggettare l'obbligo formativo Comunicazione dell'obbligo formativo ai destinatari e diramazione di un'apposita direttiva/circolare sul valore obbligatorio della formazione e sulle possibili azioni conseguenti alla inosservanza dell'obbligo				
Inconferibilita' incarichi dirigenziali	Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva	Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilita' di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI). Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilita' di incarichi dirigenziali: a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; c) a componenti di organi di indirizzo politico. Cio' premesso, dalla Tavola n. 8 del PNA 2013 emerge che le Amministrazioni destinatarie di tale misura di prevenzione della corruzione sono: - le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001; - gli Enti pubblici economici; - le Societa' partecipate e da queste controllate; - gli Enti di diritto privato in controllo	- Acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale: - attesti l'assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita' previsti dal D.lgs. n. 39/2013, certifichi gli incarichi in corso a qualunque titolo svolti e si impegni altresi', a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute Acquisire nuovamente, entro il 31 gennaio, la dichiarazione di cui sopra per ciascun dipendente incaricato - Verificare da parte del RPCT delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) Contestare nei termini di legge le cause di inconferibilita' o incompatibilita' nel momento in cui ne viene a conoscenza, nel momento in cui venga a conoscenza , previo contraddittorio con l' interessato; - Adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico su segnalazione del RPCT qualora si accerti in via definitiva la sussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita' Pubblicare sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni	RPCT e Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa

				<u>, </u>
	pubblico.	2).		
	Conformemente a quanto richiesto			
	dall'articolo 20 del D.Lgs. n.39 del 2013,			
	l'amministrazione verifica la			
	sussistenza di eventuali condizioni			
	ostative in capo ai dipendenti e/o			
	soggetti cui l'organo di indirizzo			
	politico intende conferire incarico			
	all'atto del conferimento degli incarichi			
	dirigenziali e degli altri incarichi			
	previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39			
	del 2013. Le condizioni sono quelle			
	previste nei suddetti Capi, salva la			
	valutazione di ulteriori situazioni di			
	conflitto di interesse o cause			
	impeditive.			
	L'accertamento avviene mediante			
	dichiarazione sostitutiva di			
	certificazione resa dall'interessato nei			
	termini e alle condizioni dell'art. 46 del			
	DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito			
	(art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la			
	sussistenza di una o piu' condizioni			
	ostative, l'amministrazione si astiene			
	dal conferire l'incarico e provvede a			
	conferire l'incarico nei confronti di altro			
	soggetto.			
	Tutti i dirigenti/responsabili P.O. hanno			
	rilasciato apposita dichiarazione in			
	merito all'insussistenza di alcuna delle			
	cause di inconferibilita' o			
	incompatibilita' previste dal medesimo			
	decreto, impegnandosi, altresi', a			
	comunicare tempestivamente eventuali			
	variazioni successivamente			
	intervenute; la dichiarazione viene			
	pubblicata nel sito Internet dell'Ente			
	nella sezione "Amministrazione			
	Trasparente - Personale - Dirigenti".			
	In caso di violazione delle previsioni di			
	inconferibilita', secondo l'art. 17 D.Lgs.			
	n. 39, l'incarico e' nullo e si applicano le			
	sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo			
	decreto.			
	Oltre alle azioni in precedenza indicate,			
	dalla Tavola n. 8 del PNA 2013 emerge			
	che l'amministrazione e' tenuta ad			
	impartire: - direttive interne affinche' negli			
	interpelli per l'attribuzione degli			
	incarichi siano inserite espressamente			
	le condizioni ostative al conferimento;			
	- direttive affinche' i soggetti interessati			
	rendano la dichiarazione di			
	insussistenza delle cause di			
	inconferibilita' all'atto del conferimento			
				25
				23

	T			<u> </u>	T	T	
		dell'incarico. Sempre dalla Tavola n. 8 del PNA 2013 si evince che, sia in relazione alle P.A. regionali e locali, sia in relazione alle P.A. diverse da queste, tale misura ha decorrenza immediata e deve essere riprodotta nell'ambito del PTPCT.					
Incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali	FONTI NORMATIVE - L. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - L. 241/1990 - D.Lgs. n. 165/2001 - D.Lgs. n. 150/2009 - D.Lgs.n. 39/2013 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Delibera n. 50 del 04 luglio 2013; - Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	di incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali vengono in rilievo gli artt. 15, 19 e 20 del D.Lgs. 39/2013, dai quali si evince che le ipotesi di incompatibilita' riguardano: a) incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' lo svolgimento di attivita' professionale; b) incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti	attivita' richieste e le modalita' di svolgimento;	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni	RPCT e Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa

		1	I	I	T		1
		Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, tutti i dirigenti/responsabili P.O., subito dopo il conferimento degli incarichi dirigenziali, hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilita' o incompatibilita' previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresi', a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. La dichiarazione e' stata pubblicata nel sito Internet nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale - Dirigenti". Analoga procedura viene reiterata di anno in anno, in occasione al conferimento degli incarichi, con rinnovo della dichiarazione. Cio' premesso, si evidenzia inoltre che dalla Tavola n. 9 del PNA 2013 emerge che l'Amministrazione e' tenuta ad impartire: - Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo; - Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi.					
Patti integrita'	FONTI NORMATIVE - L. 6 novembre 2012, n. 190 - DPR 62/2013 - Regolamento dei controlli interni - L. 6 novembre 2012, n. 190 - D.Lgs. 50/2016 REGOLAZIONE ANAC Delibere di approvazione dei PNA, da ultimo, delibera 16 novembre 2022 di approvazione del PNA 2022	mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da'	procedimenti oggetto dei patti e/o dei	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche a campione sulle procedure di affidamento	Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna unita' organizzativa
Formazione di commissioni, assegnazioni	FONTI NORMATIVE - L. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013	La Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che	- Acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione sostitutiva	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni	RPCT e Dirigente/Respon sabile P.O. di

		1		T			4
agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazion e	Nazionale Anticorruzione 2013	dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; - far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici. La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra si rileva, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 come ipotesi di inconferibilita' di incarichi dirigenziali, come illustrato al paragrafo precedente. Ulteriore elemento da tenere in	per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e si impegni altresi', a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. - Verificare le dichiarazioni di cui sopra tramite acquisizione di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti - Contestare la cause di inconferibilita' nel momento in cui ne viene a conoscenza l'organo competente secondo l'ordinamento interno - Adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico qualora si accerti in via definitiva la sussistenza della causa di inconferibilita' de quo. - Applicare le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. N. 39/2013 da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento interno - Pubblicare sul sito internet dell'Ente delle dichiarazioni di cui sopra				ciascuna struttura organizzativa
Azioni di sensibilizzazion e e rapporto con la societa' civile		La misura consiste nel pianificare adeguate azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalita'. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti e le imprese, la quale possa nutrirsi anche di rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, vanno valutate le modalita', le soluzioni organizzative e i	- Dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure. Per tale ragione, il PTCPT verra' pubblicato in evidenza sul sito web del Comune, oltre che nell'apposita sezione "amministrazione trasparente". - Attivare le indigini du custumer e di raccolta dei reclamo per verificare lo stato della qualita' percepita e acquisire segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione. - Realizzare iniziative formative e informative finalizzate rivolte alla societa' civile - Realizzare le giornate della	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Iniziative realizzate entro 31 dicembre di ciascun anno	Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna unita' organizzativa

		tempi per: - l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalita' informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, anche valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico (URP), quale rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno. L'utilizzo di canali di ascolto va effettuato in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione e dell'ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione.	trasparenza				
Monitoraggio dei tempi procedimentali	FONTI NORMATIVE - L. 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. n. 165/2001 (art. 16, comma 1, lett. l-quater) - Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; - D.Lgs 33/2013 REGOLAZIONE ANAC Deliberazioni di approvazione dei PNA, da ultimo deliberazione 16 novembre 2022 di approvazione del PNA 2022.	L'Allegato 1 del PNA del 2013 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi". L' importanza di tale misura e dell'attivazione di un sistema interno di verifica in ordine all'attuazione della stessa e' confermato dal PNA 2019. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti e' gestito con ricorso, ove possibile: - con modalita' informatizzate e digitalizzate in grado di automatizzare il processo. Al riguardo va evidenziato che il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", e' indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. La misura prevede che i Responsabili relazioni al RPCdi aver effettuato il monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi di conclusione di procedimenti, per i procedimenti d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; ai sensi dell'art. art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012, i Responsabili	- effettuare il monitoraggio su tutti i procedimenti conclusi nell'anno, utilizzando ed eventualmente aggiornando le informazioni contenute le Schede dei procedimenti pubblicate in Amministrazione trasparente > attivita' e procedimenti > tipologie di procedimenti, fermo restando che I relativi risultati non sono piu' soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'art.24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Monitoraggio effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno	Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna unita' organizzativa

		I			I	1	
		di settore titolari di P.O. relazionano al RPC, sull'attuazione della misura con Report semestrale: - di aver effettuato il monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi di conclusione di procedimenti per i procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; - di aver/non aver rilevato anomalie procedimentali e il motivo delle eventuali anomalie accertate; - il rispetto nella evasione delle pratiche dell'ordine cronologico di protocollo della istanza da parte dei dipendenti e collaboratori addetti agli uffici da loro diretti; I relativi risultati non sono piu' soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'art.24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.					
Monitoraggio dei rapporti amministrazion e / soggetti esterni	FONTI NORMATIVE - L. 3 agosto 2009, n. 116 di ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 - L. 28 giugno 2012, n.110 di ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 - L. 6 novembre 2012, n. 190; - D.p.c.m. 16 gennaio 2013 di approvazione Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CiVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione Anac n. 831 del 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; - Deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;	La misura consiste nel Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stai stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti.	- Acquisire le dichiarazioni dei dipendenti sulle relazioni di parentela o affinita' con dei soggetti con i quali sono stai stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, - Monitorare dell'avvenuta adozione del Piano anticorruzione e della nomina del relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa l'amministrazione partecipa - Acquisire dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di pantouflage.	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Monitoraggio effettuato entro 31 dicembre di ciascun anno	Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna unita' organizzativa

	 Deliberazione Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 					
Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decision	- L. 6 novembre 2012, n. 190; REGOLAZIONE ANAC	dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-		In fase di attuazione	Controllo effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno	RPCT e Dirigente/Respon sabile P.O. di ciascuna struttura organizzativa